



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia
Guardia Costiera

Via Iasolino, 57 – 80077 Ischia - Tel. 081/5072801 – Fax. 081/5072850
ucischia@mit.gov.it – cp-ischia@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N° 38/2013

**SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE NON PROFESSIONALI, NELLE
ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ISCHIA**

Il Tenente di vascello (CP), capo del Circondario Marittimo e comandante del porto di Ischia,

VISTO: il decreto legislativo n° 171 del 18.07.05 – “*Nuovo codice della nautica da diporto*”;

VISTI: gli articoli 90 e 91 del D.M. 29.07.2008, n° 146 – “*Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n° 171, recante il Codice della nautica da diporto*”;

VISTO: il dispaccio n° 02.02/158-INT, in data 18.04.2008, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

VISTO il dispaccio prot. n°9203, in data 03.02.2009, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, recante in allegato il dp. n°1031 del 23.01.09 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTI i dispacci prot. n°03.02/9900/2012, in data 09.08.2012, e prot. n°40802, in data 13.05.2013 del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto;

VISTA l'ordinanza n° 62/2013, in data 20.05.2013, emanata dal Capo del Compartimento Marittimo di Napoli ai sensi dell'art.8 della legge 8 luglio 2003, n°172;

VISTA l'ordinanza n°63/2013, in data 20.05.2013, del Capo del Circondario Marittimo di Napoli;

VISTE le proprie ordinanze n°37/2008, in data 18.06.2008 e n°125/2011, in data 08.11.2011, recanti specifica e transitoria interdizione alla navigazione degli specchi acquei antistanti gli arenili, rispettivamente in località “*Maronti*” dei Comuni di Serrara Fontana e Barano d'Ischia ed in località “*S.Francesco – Spinesante*” del Comune di Forio d'Ischia;

VISTA la propria ordinanza n°86/2012, in data 16.08.2012, recante interdizione alla pubblica fruizione di uno specchio acqueo in località “*Carta Romana*” del Comune di Ischia, stante la presenza di sopravvenienze archeologiche rilevate dalla Soprintendenza BB.AA. competente per territorio;

VISTA la propria ordinanza n°48/2012, in data 29.05.2012, recante, ai sensi dell'art.27, comma 6, del d.lgs 171/2005, disposizioni in materia di noleggio e locazione di natanti da diporto, nonché l'utilizzo di natanti dei centri di immersione ed addestramento in appoggio a praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, laddove l'attività venga esercitata in modo professionale ed a titolo oneroso nei confronti di allievi e brevettati;

- VISTO il decreto 27 dicembre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante *"Istituzione dell'area marina protetta denominata Regno di Nettuno"*;
- VISTO il decreto 10 aprile 2008 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - *"Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta denominata Regno di Nettuno"*;
- VISTE il decreto 30 luglio 2009 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - *"Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta denominata Regno di Nettuno, formulato ed adottato dal Consorzio di gestione"*;
- VISTE le ordinanze n°30/1977, in data 30.05.1977, e n°32/2002, in data 12.04.2002, della Capitaneria di porto di Napoli e la propria ordinanza 03/2012, in data 12.01.2012, relative alla presenza di cavidotti elettrici di collegamento con la terra ferma negli specchi acquei antistanti gli ambiti portuali di Ischia e Casamicciola Terme;
- VISTA la legge 3 aprile 1989, n° 147 - *"Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione"*;
- VISTO il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 - *"Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato"*;
- VISTA la legge 27 dicembre 1977, n°1085 - *"Ratifica ed esecuzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmato a Londra il 20 ottobre 1972"*);
- RITENUTO: necessario disciplinare le immersioni subacquee a fini ludico, sportivi e ricreativi, anche guidate e didattiche, nell'ambito del Circondario Marittimo di Ischia, per quanto di esclusiva competenza dell'Autorità Marittima ed ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, impregiudicato il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento emanate dagli organi competenti e disciplinanti tutti gli altri aspetti connessi con la materia in trattazione (fiscali, doganali, ambientali, sanitari, archeologici etc);
- PRESO ATTO delle risultanze del tavolo tecnico indetto dalla Direzione Marittima di Napoli in data 30.04.2013, al quale hanno partecipato anche appartenenti alla categoria interessata;
- VISTI: gli articoli 17, 30, 68 ed 81 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima;

ORDINA

ARTICOLO 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente ordinanza disciplina lo svolgimento delle attività subacquee a fini turistico/sportivi e ricreativi, anche guidate e didattiche, compiute in apnea, con apparecchi ausiliari di respirazione, con maschera e tubo di respirazione (c.d. *"snorkeling"*), nelle acque del Circondario Marittimo di Ischia.

2. Le disposizioni della presente si applicano in aggiunta ed impregiudicate le disposizioni di cui agli artt.90 e 91 del d.m. 29 luglio 2008, n°146, della propria ordinanza n°48/2012, e fermi restando i divieti/obblighi/limitazioni vigenti all'interno dell'Area Marina Protetta "Regno di Nettuno" ai sensi del d.m. 27.12.2007, del d.m. 10.04.2008, n°88 e del d.m. 30.07.2009, nonché quelli previsti dalle superiori disposizioni di legge e regolamento in premessa citate, nonché da altre vigenti specifiche disposizioni ordinarie emanate ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare (*in appendice "A" alla presente, si riporta – per immediata consultazione – il testo degli artt. 90 e 91 del predetto d.m. 146/2008*).

ARTICOLO 2

(Modalità' di svolgimento dell'attività subacquea)

1. Al fine di intraprendere una sicura attività subacquea, gli interessati devono, in relazione al proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare presenti nella zona, con particolare riferimento all'andamento del moto ondoso e della corrente, nonché della visibilità, della temperatura e della profondità delle acque. Inoltre è consigliabile informare qualcuno che rimane a terra circa l'attività subacquea che si intende effettuare, specificando la zona di mare interessata e l'ora di previsto rientro. Il subacqueo che utilizza apparecchi ausiliari di respirazione deve essere in possesso di idoneo brevetto e deve operare entro i limiti previsti nel medesimo, mantenendo in efficienza le attrezzature per l'immersione, comprese quelle di riserva (*in appendice "B" alla presente, si acclude il "decalogo per immersioni in sicurezza" diffuso dal Comando Generale nell'anno 2012*).
2. La posizione in mare del subacqueo deve essere segnalata:
 - nelle immersioni diurne, da una bandiera rossa con diagonale bianca posizionata su di un galleggiante munito di sagola galleggiante di lunghezza massima di mt 50 (cinquanta) collegata al subacqueo, ovvero issata sull'eventuale unità navale di appoggio, visibile a non meno di 300 (trecento) metri di distanza; in tale seconda ipotesi resta inteso che il subacqueo non deve allontanarsi a più di 50 (cinquanta) mt. dalla barca appoggio;
 - nel caso in cui all'immersione partecipino più subacquei, è sufficiente un solo segnalamento a condizione che tutti i partecipanti rimangano in gruppo ed operino entro il raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del medesimo. Ciascun subacqueo deve essere dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 (cinque) metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, esclusivamente per cause tecniche o di forza maggiore in caso di separazione dal gruppo. Non è consentito un uso sistematico del pedagno o pallone gonfiabile trattandosi di dotazioni di emergenza e non di segnalamento alternativo;
 - nelle immersioni notturne (laddove legittimamente eseguibili) o in condizioni di scarsa visibilità, da una luce lampeggiante gialla, visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri e posizionata su di un galleggiante ovvero sistemata sull'eventuale unità navale di appoggio. Inoltre, ogni subacqueo deve essere, altresì, munito almeno di una torcia personale e di una luce stroboscopica.
3. Qualora venga utilizzata un'unità navale di appoggio è necessario che:
 - la stessa unità sia armata ed equipaggiata in relazione alla propria tipologia ed alla navigazione da effettuarsi;

- a bordo sia sempre presente almeno una persona pronta ad intervenire e in grado di eseguire manovre e comunicazioni di emergenza;
- il numero massimo di persone trasportabili sia quello risultante dai prescritti documenti di bordo, ovvero sia ridotto in ragione di una persona per ogni 75 chilogrammi di attrezzatura subacquea presente a bordo dell'unità;
- vengano esposti a bordo dell'unità i segnalamenti diurni e notturni prescritti, in base alla lunghezza della stessa, dalla convenzione internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG 1972);
- l'ancoraggio dell'unità (laddove praticato e consentito) sia realizzato in modo da poter essere filato prontamente in emergenza, segnalando, ove necessario, il punto d'ormeggio in superficie con un galleggiante;
- nelle immersioni notturne (laddove consentite), deve essere filata, ad almeno una profondità di 5 (cinque) metri dalla superficie, una cima con assicurata una luce stroboscopica.

4. L'attività subacquea non può essere esercitata:

- ad una distanza inferiore a:
 - 1000 (mille) metri dalle imboccature dei porti e dalle navi militari;
 - 500 (cinquecento) metri dalle unità navali e dalle reti da posta;
- ad una distanza superiore a 50 (cinquanta) metri dalla verticale dell'unità navale di appoggio o dal segnalamento di cui al precedente punto 2 del presente articolo;
 - - negli ambiti portuali;
 - - nelle zone di mare:
- interdette alla balneazione in forza di provvedimenti dell'A.M., delle Autorità sanitarie e dei Comuni competenti per territorio;
- interessate dalla presenza di residuati bellici o beni archeologici sommersi;
- interessate da relitti di navi, ad eccezione delle attività di cui al successivo articolo 3, comma 4;
- interessate dalla presenza di cavi e cavidotti elettrici/idrici/telefonici etc.
- individuate ed interdette con provvedimenti dell'Autorità Marittima competente per territorio.

ARTICOLO 3

(Immersioni guidate e didattiche)

- 1.** Tutti coloro che esercitano o intendono esercitare attività subacquee finalizzate allo svolgimento di immersioni guidate ovvero ai fini didattici per il conseguimento di brevetti, oltre alle prescrizioni di cui al precedente articolo 2, devono, in relazione ai casi, attenersi alla disciplina del presente articolo.
- 2.** Gli interessati devono presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia una **dichiarazione** come da modello in **allegato 1**. Tale dichiarazione deve essere immediatamente aggiornata in caso di variazioni intervenute nel tempo.
- 3.** Gli interessati, prima dell'inizio di ogni operazione di immersione, devono annotare su apposito **registro** le seguenti informazioni:
 - data, ora e luogo dell'immersione;
 - tipologia dell'immersione (guidata o per il conseguimento di brevetti);
 - individuazione della camera iperbarica operativa;
 - elenco completo degli accompagnatori/istruttori subacquei, con l'indicazione dei brevetti posseduti;
 - elenco completo dei partecipanti, con l'indicazione dei brevetti posseduti o da conseguire;

- estremi della copertura assicurativa per gli accompagnatori/istruttori e partecipanti;
- nel caso di utilizzo di un'unità navale di appoggio, i dati della stessa, compresi quelli della copertura assicurativa;

Le informazioni devono essere in possesso dell'accompagnatore/istruttore subacqueo, responsabile dell'immersione e del conduttore dell'unità navale di appoggio.

4. Gli accompagnatori/istruttori devono:

- operare entro i limiti previsti dal brevetto posseduto;
- nello svolgimento delle immersioni subacquee, ciascun accompagnatore/istruttore può guidare un numero di subacquei non superiore a 5 (cinque), rispettando i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai partecipanti all'immersione, ovvero, in caso di brevetti di diverso grado, rispettando il limite di profondità previsto dal grado inferiore;
- prima di ogni immersione, illustrare ai partecipanti le regole, le modalità e le tecniche dell'attività subacquea programmata, mostrando, ove necessario, anche delle foto o riprese dei siti da visitare;
- inoltre, nello svolgimento di immersioni subacquee guidate nei pressi dei relitti di navi, l'accompagnatore deve far mantenere tutti i partecipanti all'esterno degli stessi e, comunque, farli avvicinare con la massima prudenza e solo per l'osservazione del relitto.

5. Per tutta la durata dell'immersione, devono essere prontamente disponibili ed in perfetto stato di efficienza:

- una bombola di riserva, da almeno 10 (dieci) litri, munita di doppio erogatore o dispositivi per l'erogazione dell'aria dalla superficie, posizionata, nel caso di immersioni con un'unità navale appoggio, a bordo della stessa ovvero ad una profondità di almeno 5 (cinque) metri. In caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligatorie, in sostituzione della predetta bombola di riserva, è richiesta una stazione di decompressione, dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
- un'apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno 7 (sette) litri, ovvero con bombola di almeno 3 (tre) litri se munita di erogatore a domanda ovvero di sistemi analoghi omologati;
- un mezzo di comunicazione, dotato di batteria di riserva, per contattare il personale a terra, i centri di soccorso ed i centri iperbarici, con relativa tabella riportante i recapiti telefonici e/o le frequenze di ascolto dei medesimi;
- per ogni subacqueo un dispositivo sonoro per richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;
- una cima di lunghezza sufficiente al recupero del subacqueo, nonché la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo;
- una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della Sanità 25.05.1988, n° 279 e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.

6. A bordo dell'unità navale allorquando impiegata nelle immersioni non devono essere forniti ulteriori servizi diversi dal trasporto e dal supporto tecnico ai subacquei.

ARTICOLO 4 **(Obbligo di informativa)**

Fermo restando che le immersioni guidate e le prove pratiche per il conseguimento di brevetti devono essere effettuate in condizioni meteo favorevoli ed in zone marine che non siano vietate dalle vigenti leggi ed ordinanze, nonché dai regolamenti disciplinanti l'area marina protetta, prima di procedere nell'attività, il centro d'immersione dovrà far pervenire con congruo anticipo all'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, anche a mezzo fax o e-mail, una informativa come da scheda **(allegato 2)** riportante:

- a) nominativo del centro di immersione e addestramento;
- b) data, ora e luogo dell'immersione;
- c) numero dei partecipanti;
- d) nominativo dell'istruttore e degli eventuali assistenti;
- e) caratteristiche del natante utilizzato;
- f) modalità operative dell'immersione e recapiti telefoni dei responsabili.

ARTICOLO 5 **(Eventi di rilievo, rinvii e deroghe)**

1. Qualora il subacqueo dovesse fortuitamente rinvenire o avvistare reperti di interesse archeologico, scientifico e storico o relitti di navi non segnalati, deve immediatamente informare la locale Autorità Marittima.
2. In caso di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali lungo gli arenili e in mare, il subacqueo non deve toccare l'oggetto, deve mantenersi a debita distanza dallo stesso, indicando i punti di riferimento per la successiva individuazione e informare immediatamente l'Ufficio Circondariale marittimo di Ischia.

ARTICOLO 6 **(Disciplina della navigazione in presenza di subacquei in immersione)**

Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 (cento) metri dai segnali di posizionamento del subacqueo, adottando, inoltre, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dall'arte marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo.

ARTICOLO 7 **(Violazioni - Entrata in vigore - Abrogazioni e pubblicazione)**

1. I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dall'articolo 53 del decreto legislativo 18.07.2005 n° 171, sempreché il fatto non costituisca un più grave illecito amministrativo ovvero reato.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza che entra in vigore in data odierna e viene pubblicata a tutti gli effetti di legge sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it/ischia al link "ordinanze" ed all'Albo degli Uffici marittimi del Circondario.

Ischia, lì **28.05.2013**

f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Dario AMBROSINO

**Copia conforme all'originale sottoscritta con firma autografata
e conservata presso questo ufficio – Art. 19 DPR 445/2000**

**ALLEGATO 1 ALL'ORDINZA N°38/2013 DI CIRCOMARE ISCHIA**

(Modello di dichiarazione inizio/prosecuzione attività)

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a il
 ____/____/____ a _____, residente in _____ alla
 via/piazza _____ n. _____ codice fiscale _____
 recapito telefonico _____ fax _____ e-mail _____,
 in qualità di _____;
 _____;

D I C H I A R A (COMUNICA)

di esercitare le seguenti attività subacquee, nel circondario marittimo di Ischia:

☐ **immersioni guidate** - ☐ **immersioni per conseguimento di brevetti** (sbarrare la/e voce/i d'interesse).

Al riguardo,

D I C H I A R A (COMUNICA)

__ di conoscere l'ordinanza n° in data dell'Ufficio Circondariale marittimo di Ischia;
 __ che la suddetta ditta/società/impresa è iscritta al n° _____ della Camera di Commercio di _____;
 __ che lo statuto e/o la ragione sociale della predetta associazione/circolo sportivo prevedono l'attività di _____;
 __ di voler svolgere le immersioni nelle seguenti località: _____;
 __ di impiegare accompagnatori/istruttori subacquei in possesso di brevetti rilasciati da _____;
 __ di avere copertura assicurativa in corso di validità per accompagnatori/istruttori e partecipanti all'immersione;
 __ di utilizzare la/e seguente/i unità navale/e di appoggio, coperta/e da idonea polizza assicurativa:
(indicare tipo (traffico/diporto), nome, estremi iscrizione ed eventuali certificazioni di sicurezza) _____

di assicurare, prima delle operazioni d'immersione:

- la presenza di un'adeguata organizzazione a terra per affrontare eventuali emergenze;

- l'istituzione e la regolare tenuta del registro di cui all'articolo 3 della predetta ordinanza;

__ di assicurare, durante ogni immersione, la pronta disponibilità e la piena efficienza di tutte le attrezzature e/o dotazioni, come previsto dalla citata ordinanza;

__ di essere a conoscenza dei recapiti telefonici e delle frequenze di ascolto di tutti centri di soccorso e centri iperbarici operanti nella/e località interessata/e;

__ di impegnarsi a comunicare immediatamente eventuali variazioni intervenute.

(Luogo e data) _____

(firma) _____



SCHEDA IMMERSIONI SUBACQUEE

DATI SOCIETA'/CIRCOLO SPORTIVO/ASSOCIAZIONE/IMPRESA/DIVING

NOME _____
CON SEDE IN _____ (_____) _____
ALLA VIA _____ NR. _____

RECAPITI TELEFONICI DELLA SOCIETA'

FISSO: _____ / _____ - MOBILE: _____ / _____ - _____ / _____
FAX: _____ / _____ ALTRI : _____

INIZIO IMMERSIONE PREVISTA:

DATA _____/_____/_____	ORA :
---------------------------	----------

FINE IMMERSIONE PREVISTA:

DATA _____/_____/_____	ORA :
---------------------------	----------

LUOGO IMMERSIONE ED EVENTUALI COORDINATE GEOGRAFICHE

LUOGO: _____	ANTIST. LA LOCALITA' _____
DEL COMUNE DI _____ (_____) _____	
LAT: _____ ° _____ ' - LONG: _____ ° _____ ' _____	

NUMERO DEI PARTECIPANTI

--

DATI ISTRUTTORE/I O GUIDA/E RESPONSABILE/I ED EVENTUALI ASSISTENTI ALL'IMMERSIONE

COGNOME _____	NOME _____	
BREVETTO NR. _____	GRADO BREV _____	RILASCIATO DA _____
IN DATA _____ / _____ / _____	CELL. NR. _____ / _____	
ALTRO: _____		

COGNOME _____	NOME _____	
BREVETTO NR. _____	GRADO BREV _____	RILASCIATO DA _____
IN DATA _____ / _____ / _____	CELL. NR. _____ / _____	
ALTRO: _____		

COGNOME _____	NOME _____	
BREVETTO NR. _____	GRADO BREV _____	RILASCIATO DA _____
IN DATA _____ / _____ / _____	CELL. NR. _____ / _____	
ALTRO: _____		

COGNOME _____	NOME _____	
BREVETTO NR. _____	GRADO BREV _____	RILASCIATO DA _____
IN DATA _____ / _____ / _____	CELL. NR. _____ / _____	
ALTRO: _____		

Capo III - Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo

Art. 90 - Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

1. Le unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;

b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), e' richiesta una stazione di decompressione. La stazione e' dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

c) un'unita' per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;

d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanita' 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;

e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.

2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Art. 91 - Segnalazione

1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il galleggiante di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo e' costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri.

3. In caso di piu' subacquei in immersione, e' sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo e' dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.

4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.

- 1) Prepararsi iscrivendosi ad un corso che preveda lezioni teoriche ed uscite.**
- 2) Mantenersi in buona forma: sottoporsi a visita medica periodica e tenere sotto controllo il peso.**
- 3) Verificare l'efficienza dell'attrezzatura: se si prende a noleggio, controllarne la funzionalità.**
- 4) Segnalare sempre la propria presenza con una boa (peraltro obbligatoria).**
- 5) Effettuare immersioni in compagnia, ancora meglio se accompagnati da un professionista (evitare attività subacquee svolte in forma privata effettuate “in solitario”).**
- 6) Prima di tuffarsi controllare il meteo-marino, che segnala anche le forti correnti.**
- 7) Fare molta attenzione al panico: nelle situazioni critiche non sempre si può riemergere velocemente, ma vanno rispettate le previste tappe di decompressione.**
- 8) Se si volessero visitare grotte o relitti, farsi sempre accompagnare da un esperto; si dovrà usare il “filo di Arianna”, corda per non perdere l'orientamento.**
- 9) Evitare gli sforzi quando si esce dall'acqua: nelle ore successive è consigliabile non prendere aerei né recarsi in montagna, per evitare sbalzi di pressione.**
- 10) In caso di emergenza, chiamare la Guardia Costiera tramite il numero gratuito 1530.**